

(N. 1075)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TUPINI, TARTUFOLI, CICCOLUNGO, CARELLI, CERULLI IRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1950

**Autorizzazione alla spesa di ottocento milioni per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1943 nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, Teramo:**

ONOREVOLI SENATORI. — Non vi è disastro tellurico nel nostro Paese che non abbia avuto dalla consapevolezza di Governi e dalla sensibilità nazionale, i tempestivi interventi e la provvidenze necessarie.

Nel 1943 il giorno 3 di ottobre un violento terremoto con epicentro in Ascoli Piceno causò paurosi crolli e danneggiò gravemente gli edifici di molti centri abitati, sia nella provincia di Ascoli, sia nelle provincie contigue di Macerata e di Teramo.

La guerra tuttora perdurante, le incognite che gravano sui suoi risultati le condizioni di penoso disagio di tutto il Paese investito dalla sventura, il rigurgito dei profughi dai fronti vicini, impedì che in qualche modo si potesse provvedere anche a questo disastro e si dovette attendere la liberazione per ottenere che con decreto 17 maggio 1946, n. 516 fosse deliberata la spesa di 250 milioni sia per la costruzione di ricoveri stabili, sia per la concessione di sussidi in ragione del 50 per cento della spesa ad Enti e privati.

Lo stanziamento risultò peraltro del tutto inadeguato, fra l'altro perchè riaperti i termini

delle domande di sussidio con decreto legislativo 10 maggio 1947, l'applicabilità del decreto si estese ad altri numerosi comuni.

La svalutazione monetaria aveva d'altra parte portato altro elemento fondamentale di gravame e di onere ben superiore, tanto che nel 1949 con legge 29 luglio n. 503 vennero assegnati altri 250 milioni.

La ripartizione peraltro avvenuta solo di recente di queste somme, ha dimostrato ancora una volta come esse siano notevolmente inferiori al minimo fabbisogno per ottemperare alle disposizioni volute dalla legge iniziale, onde non solo si è reso impossibile provvedere a completare costruzioni iniziate dei ricoveri per senza tetto, e a costruirne altri nei comuni che ne rivendicano l'urgente bisogno, ma non si può soddisfare al contributo verso enti e privati che confidando nella disposizione di legge, fecero ogni sacrificio per rifare costruzioni o iniziarle.

Onorevoli senatori, da tale complesso di ragioni emerge la esigenza di soddisfare all'impegno preso dallo Stato, ancora in tempo per evitarne successivi maggiori oneri e ne con-

segue la necessità di disporre con specifico ulteriore provvedimento di legge, che si determini lo stanziamento ai fini di cui trattasi di almeno 800 milioni, che a tanto, dopo accertamenti accurati e molteplici, si ritiene dagli organi tecnici dello Stato, possa essere contenuto come minimo assoluto il fondo da destinare alle occorrenze previste.

In base ai termini dell'articolo 81 della Costituzione, si propone di far fronte alla spesa

con parte della somma stanziata in bilancio al capitolo per opera in dipendenza di terremoti di cui al n. 306 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Confidiamo nell'accoglimento della proposta da parte di questo Senato, trattandosi di rendere giustizia a popolazioni provate e laboriose e di consentire che impegni precedenti siano portati a buon fine.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È autorizzata la spesa di 800 milioni per provvedere alla concessione di sussidi a termini degli articoli 3 e 5 del regio decreto-legislativo 17 maggio 1946, n. 516 in conseguenza dei danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1943 nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo.

### Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 comma IV della Costituzione, alla copertura dell'onere

derivante dalla presente legge viene assegnata eguale cifra sul capo n. 306 del bilancio dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1950-51.

### Art. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a ripartire la suddetta somma tra le tre provincie in relazione ai danni ed ai progetti di sistemazione esistenti.

### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.